

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, SALERNO, SODANO, SANTINI, SCAGLIONE*Presentata il 6 giugno 1984*

Norme concernenti l'accertamento delle condizioni economiche richieste per la concessione delle pensioni di reversibilità erogate dallo Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede all'articolo 85 che, ai fini del diritto a pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a suo carico quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare le condizioni economiche per il diritto a percepire la pensione di reversibilità il secondo comma del precitato articolo 85 stabilisce che si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

Riteniamo che appaia a tutti evidente come l'importo di lire 960 mila previsto in un testo legislativo emanato nel 1973 sia notevolmente mutato nel suo valore a seguito dell'alto tasso d'inflazione che ha colpito in questi ultimi anni la nostra moneta.

L'attuale formulazione delle norme non soddisfa le esigenze né dello Stato né degli aventi diritto, che sono da un lato quella di evitare l'esborso di somme a favore di soggetti non bisognosi e dall'altro quella di non precludere la concessione del trattamento nei confronti di quei soggetti, che siano possessori di redditi inadeguati.

Infatti la indicazione in numerario dei limiti di reddito, nel volgere di brevissimi anni, preclude la concessione del trattamento nei confronti di fasce sempre maggiori di soggetti già a carico dello iscritto deceduto, impossibilitati per lo stato di salute o per l'età a procurarsi

fonti di reddito aggiuntivo o possessori di redditi nominalmente più elevati di quelli stabiliti in origine dalla legge, ma nella sostanza con potere di acquisto sempre più basso.

Di contro va rilevata la diversa evoluzione, che, in parallelo, si è registrata nella disciplina delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle provvidenze economiche disposte in favore degli orfani di guerra e delle categorie cosiddette protette, cioè invalidi civili e simili.

Appare evidente la disparità di trattamento, che si è venuta a creare tra gli invalidi figli di dipendenti dello Stato e le categorie sopraccenate, per le quali le provvidenze pensionistiche seguono tempestivamente l'andamento del costo della vita.

Infatti, il principio della perequazione automatica delle pensioni istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, all'articolo 19, originariamente limitata al settore INPS, è stato esteso, tra l'altro, alla categoria degli invalidi civili dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Talché le provvidenze economiche in favore degli invalidi civili e categorie similari e il limite di reddito da non superare per la ammissione al godimento dell'assistenza sono stati continuamente aggiornati con provvedimenti legislativi susseguitisi dal 1966 fino alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la perequazione automatica in base al decreto del ministro del lavoro di concerto col ministro del tesoro sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Finché con l'ultimo decreto interministeriale in data 19 novembre 1983 i limiti di reddito per l'anno 1984 sono stati elevati a lire 9.742.000.

Senza volere sottolineare la manifesta sperequazione, resta comunque evidente che è estremamente ingiusto limitare la concessione della reversibilità della pensione soltanto perché l'inflazione ha modificato tutti i valori e quindi ha reso inadeguato il rapporto fra l'importo di

lire 960 mila del 1973 e il reddito del cittadino del 1984.

Non si può dimenticare che i familiari a carico del pensionato sono persone del tutto inabili al lavoro. È pienamente comprensibile l'angosciosa preoccupazione del genitore di un handicappato che il figlio non possa godere alla sua morte della pensione, perché acquisendo in eredità l'alloggio paterno supera con il reddito dell'immobile il limite delle 960 mila lire.

È noto, infatti, che per le abitazioni di tipo economico e popolare i coefficienti, per i quali deve essere moltiplicata la rendita catastale ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, sono stati aggiornati successivamente con decreto ministeriale 11 ottobre 1976 a 130 e a 100, con decreto ministeriale 20 novembre 1979 a 140 e a 165, con legge 28 febbraio 1983, n. 53, a 180 e a 210; e non si può ipotizzare quali incrementi saranno decisi per i prossimi anni.

Appare, pertanto, doveroso eliminare una evidente e ingiusta disparità di trattamento, proponendo la presente proposta di legge, che, all'articolo 1 prevede l'elevazione della misura del reddito richiesta per l'accertamento dell'esistenza della condizione di nullatenenza da parte degli inabili orfani maggiorenni di dipendenti dello Stato perequandola a quella prevista per gli assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per gli invalidi civili.

Sotto gli aspetti finanziari la copertura della spesa non presenta certamente un problema di impossibile o anche soltanto difficile soluzione, in quanto il numero degli eventuali beneficiari è ristretto — ad essi, peraltro, lo Stato già corrisponde l'indennità di aggiunta di famiglia — e la misura della pensione è soltanto un terzo di quella diretta del dipendente statale, cosicché alla morte di questo la spesa già prevista per il trattamento diretto viene automaticamente a diminuire dispensando dall'obbligo del reperimento di ulteriori fondi.

Dunque riteniamo che lo Stato non possa sottrarsi a quello che deve essere

considerato un obbligo di giustizia: la riparazione ad un mutamento di valore causato dall'alto tasso di inflazione e la applicazione di criteri e di trattamenti uniformi a quelli usati ad altre categorie, come quella degli invalidi civili, i cui benefici, fra l'altro, hanno causa assistenziale, mentre è bene ricordare che la pensione di reversibilità ai figli inabili ha fondamento previdenziale, che si ispira al principio della mutualità e della concorsualità di tutti i dipendenti lavoratori alla copertura della spesa necessaria, come è dimostrato anche dal fatto che non è posta alcuna condizione quanto al reddito per la reversibilità della pensione al coniuge, che potrebbe anche essere miliardario.

Il predetto testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in tema di liquidazione delle pensioni di reversibilità, rispettivamente nei casi di dipendente deceduto in attività di servizio e di morte del dipendente pensionato, sia liquidato direttamente d'ufficio e dalla Direzione provinciale del tesoro a favore della vedova e degli orfani minorenni, mentre invece in favore degli altri aventi diritto, cioè orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, genitori, fratelli e sorelle come sopra, si provvede su domanda degli interessati.

L'articolo 194 prescrive poi che per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso.

Ora avviene che le amministrazioni dello Stato, all'atto del collocamento a riposo del dipendente, passano a quella del Tesoro la di lui posizione con tutta la documentazione acquisita agli atti, compresa quella relativa allo stato di famiglia e alle persone a carico. Nella documentazione è compreso anche l'accertamento sanitario fiscale relativo ai figli maggio-

renni a carico perché inabili. In base a tale documento il dipendente in servizio già riscuoteva l'aggiunta del carico di famiglia relativo. La Direzione provinciale del tesoro competente, ricevuta tale documentazione ed accertatane la regolarità, attua i conseguenti provvedimenti mantenendo al pensionato l'aggiunta del carico di famiglia per i figli maggiorenni invalidi.

Pertanto non si vede la ragione, se la certificazione offre tutti i requisiti e le garanzie volute dall'articolo 194, della ripetizione degli accertamenti medico-fiscali per la concessione della pensione di reversibilità se il soggetto fu già dichiarato totalmente e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro.

Invero i motivi per modificare le norme nel senso suindicato sono evidenti e validi:

nell'interesse dell'orfano (non si vuole qui porre una discriminazione a carico di genitori, fratelli e sorelle, per i quali fra l'altro, la legge opera soltanto in mancanza di figli aventi diritto alla pensione, ma pare chiaro che il principale interesse è rivolto a beneficio principalmente dei figli maggiorenni inabili che sono la quasi totalità degli aventi diritto), in quanto ad esso, rimasto solo e indifeso con la sua incapacità, sarebbero evitati la grossa difficoltà di dovere sottostare ad ulteriori accertamenti sanitari per lo più umilianti e il grave disagio per un nullatenente di sopportare le conseguenze degli inevitabili ritardi nella corresponsione della pensione da parte degli uffici statali in attesa dell'esame degli atti presentati;

e nell'interesse dello Stato, i cui uffici — sempre che il documento sanitario già agli atti corrisponda nella forma e nella sostanza ai dettami dell'articolo 194 citato — potrebbero risparmiare tempo e lavoro, in sostanza denaro pubblico, per un intervento più rapido e pronto.

Il provvedimento, che andiamo a proporre, non porterebbe nessun aggravio finanziario allo Stato, ma anzi costituirebbe un non disprezzabile risparmio di costi col risultato di una maggiore efficienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'anno 1985 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità, previsto dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

ART. 2.

All'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli uffici e le direzioni provinciali del Tesoro, competenti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, a liquidare il trattamento di reversibilità, tengono per valido il certificato medico redatto nei modi di cui al primo comma del presente articolo e depositato ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia presso l'Amministrazione dove il dipendente o il pensionato deceduto prestava servizio.

Essi provvedono a liquidare la pensione su domanda degli interessati, limitandosi ad accertare il possesso da parte degli stessi delle condizioni economiche di cui all'articolo 85 ».